



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTO l'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, intitolato "Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di *interconnector* con il coinvolgimento di clienti finali energivori";

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, intitolato "Estensione della capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, legge 23 luglio 2009, n.99";

VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ARG/elt 179/09 del 20 novembre 2009, recante "Determinazione delle misure e dei corrispettivi di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n.99;

VISTA la deliberazione dell'AEEGSI ARG/elt 195/09 del 18 dicembre 2009, recante "Approvazione del regolamento disciplinante le aste per l'importazione virtuale e degli schemi di contratto tra Terna e i soggetti selezionati e tra Terna e gli shipper e di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09";

VISTO il "Regolamento recante modalità per la cessione totale o parziale della potenza assegnata per il finanziamento di *interconnector* e del servizio di importazione virtuale", pubblicato sul sito internet istituzionale di Terna S.p.A. (di seguito: Terna);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";

VISTO, in particolare, il comma 831 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che prevede la definizione tramite un decreto del Ministro dello sviluppo economico della disciplina, dei criteri e delle modalità di gestione di un fondo di garanzia (di seguito: Fondo), istituito dalla stessa norma presso Terna, nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a 1 euro/MWh per anno, che i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno con Terna di finanziamento delle opere di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni (di seguito: aggiudicatari), sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun *interconnector*, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'AEEGSI ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Terna per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento;

VISTA la deliberazione dell'AEEGSI 21/2016/R/eel del 21 gennaio 2016, recante "Approvazione delle modifiche apportate da Terna S.p.A. al contratto con i soggetti che si avvalgono delle misure di cui al comma 6, dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99 - *interconnector*";

CONSIDERATO che il Fondo interviene a garanzia degli impegni assunti dagli aggiudicatari per il finanziamento di ciascun *interconnector*, derivanti dagli obblighi previsti nella norma e nei contratti di mandato che gli stessi aggiudicatari sono tenuti a sottoscrivere con Terna;



CONSIDERATO che le somme versate nel Fondo non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei soggetti aggiudicatari ovvero di Terna;

CONSIDERATO che, rispetto alle somme versate nel Fondo, non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria;

CONSIDERATO che in caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del Fondo, al termine del periodo di esenzione, lo stesso è ridistribuito, per la parte residua, agli aggiudicatari, in proporzione alle quote di rispettiva competenza;

RITENUTO che Terna e gli aggiudicatari debbano dare adeguata rappresentazione nei rispettivi bilanci delle risorse del Fondo;

RITENUTO di dover procedere alla definizione dei criteri e delle modalità di gestione del Fondo secondo le previsioni di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il Fondo, istituito presso Terna ai sensi dell'articolo 1, comma 831, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è gestito nel rispetto del presente decreto.
2. Il Fondo ha la finalità di garantire gli impegni, assunti dagli aggiudicatari, per il finanziamento della realizzazione degli *interconnector*.

Art. 2

(Risorse del Fondo)

1. Il Fondo è alimentato dalle somme dovute dagli aggiudicatari che abbiano assunto con Terna l'impegno a finanziare gli *interconnector*, in virtù degli obblighi derivanti dalla partecipazione alle procedure di assegnazione gestite da Terna in attuazione dell'art. 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99 o in virtù del trasferimento di capacità secondo quanto previsto dal "Regolamento recante modalità per la cessione totale o parziale della potenza assegnata per il finanziamento di interconnector e del servizio di importazione virtuale".
2. Le somme di cui al comma 1 sono versate con cadenza annuale, con le modalità previste dal contratto sottoscritto tra gli aggiudicatari e Terna, in attuazione del punto 3.2 della delibera ARG/elt 179/09, come approvato con delibera 21/2016/R/eel.
3. Le somme di cui al comma 1 sono dovute per le quote di potenza per le quali gli aggiudicatari si avvalgono delle misure di cui al comma 6 dell'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n.99, in aggiunta ai corrispettivi che gli stessi versano a Terna per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento di cui all'articolo 6 della delibera ARG/elt 179/09, e sono calcolate, in misura pari a 1 €/MWh, sulla quantità di energia



elettrica oggetto dell'importazione virtuale che, ai sensi del punto 3.2 della delibera di ARG/elt 179/09, assume valore costante in tutte le ore dell'anno.

4. Gli aggiudicatari sono tenuti al versamento delle somme di cui al comma 1 fino all'entrata in servizio di ciascun *interconnector*, in relazione al quale abbiano assunto l'impegno di finanziamento per la realizzazione.
5. Le somme versate nel Fondo non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori soggetti degli aggiudicatari ovvero di quelli di Terna. Rispetto a dette somme non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria.
6. Terna e gli assegnatari tengono conto nei rispettivi bilanci delle posizioni derivanti dalla costituzione del fondo, in osservanza dei principi contabili e del codice civile.

Art. 3

(Gestione del Fondo)

1. Il Fondo è amministrato da un Comitato di Gestione, costituito da tre componenti, compreso il Presidente, nominati dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Comitato di Gestione è l'organo preposto a deliberare sull'impiego delle risorse disponibili allocate presso il Fondo, in conformità di quanto previsto dal presente decreto. I componenti sono designati tra persone dotate dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile. Il Comitato dura in carica un triennio e i componenti possono essere rinnovati una sola volta. Le deliberazioni del Comitato di gestione sono assunte a maggioranza dei componenti.
2. Il Comitato di Gestione, entro 30 giorni dalla nomina, predispone un regolamento per il funzionamento del Comitato e per la gestione operativa del Fondo, in coerenza con la normativa richiamata e con le disposizioni del presente decreto. Il regolamento è trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, a Terna ed agli aggiudicatari. Nel regolamento sono indicati, tra l'altro, i criteri per l'individuazione dell'Istituto o degli Istituti bancari, presso cui vengono depositate le somme del Fondo.
3. Gli interessi maturati sulle somme versate, riconosciuti dall'Istituto o dagli Istituti bancari, sono destinati alla gestione del Fondo e, qualora eccedentari rispetto alle suddette necessità, confluiscono nella disponibilità del Fondo.
4. Ai componenti del Comitato di Gestione è riconosciuto un emolumento fissato nella misura massima di 200,00 € per il Presidente e 100,00 € per i componenti a seduta. Terna garantisce il servizio di segreteria al Comitato di Gestione.
5. I costi relativi alla gestione del Fondo sono a carico del Fondo stesso.



Art. 4

(Ricorso al Fondo)

1. Il ricorso al Fondo è attivato da Terna mediante espressa richiesta al Comitato di Gestione. La richiesta è previamente comunicata per conoscenza al Ministero dello sviluppo economico ed agli aggiudicatari per eventuali osservazioni, che dovranno pervenire al Comitato entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
2. L'attivazione del Fondo da parte di Terna è consentita esclusivamente per la copertura degli impegni economici previsti dalla legge 23 luglio 2009 n. 99 e dal contratto di mandato sottoscritto con Terna per la costruzione e l'esercizio degli *interconnector*, qualora gli aggiudicatari non adempiano ai relativi obblighi assunti con la sottoscrizione. Resta inteso che Terna ha l'obbligo di adottare tutti i rimedi contrattuali e legali consentiti per il recupero totale o parziale delle suddette somme.
3. Qualora le azioni da parte di Terna previste al comma 2 abbiano consentito di recuperare in parte o totalmente gli oneri o i costi per i quali Terna si è avvalsa del Fondo, Terna provvede a restituire al Fondo quanto ricevuto, al netto delle spese sostenute per il predetto recupero.
4. Il Comitato di Gestione delibera sull'impiego delle risorse allocate nel Fondo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di Terna.
5. Fermi restando gli impegni dei soggetti selezionati a finanziare direttamente la realizzazione e l'esercizio degli *interconnector*, le somme versate confluiscono nel Fondo e sono destinate a garanzia di tutti gli *interconnector* per i quali sia stato sottoscritto il contratto di mandato per la costruzione, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.
6. Al termine del periodo di esenzione di tutti gli *interconnector* e dell'estinzione delle obbligazioni assunte dai soggetti selezionati in relazione alla costruzione e all'esercizio degli stessi, il Fondo, in caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dello stesso, è ridistribuito, per la parte residua, ai soggetti selezionati, in proporzione alle quote effettivamente versate da ciascun soggetto selezionato.

Art. 5

(Monitoraggio del Fondo)

1. Il Comitato di Gestione comunica entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero dello sviluppo economico, a Terna ed agli aggiudicatari, le informazioni relative alla disponibilità del Fondo ed all'uso delle risorse ivi allocate.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, Terna e gli aggiudicatari possono chiedere al Comitato di Gestione, in qualunque momento, notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso.



Art. 6

(Collegio arbitrale e Foro competente)

1. Tutte le controversie relative all'esecuzione del presente decreto possono essere deferite ad un Collegio arbitrale, costituito ai sensi dell'articolo 806 e ss. del codice di procedura civile.
2. Il Collegio è composto da tre arbitri, di cui uno nominato da Terna, uno nominato dagli aggiudicatari ed uno nominato di comune accordo tra Terna e gli aggiudicatari, con funzioni di presidente. In caso di mancato accordo sulla nomina del presidente del Collegio, tale nomina è effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile. Il Collegio arbitrale giudica secondo le norme di diritto ed in conformità a quanto previsto dal codice di procedura civile.
3. Per tutte le controversie relative al presente decreto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it e della pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto è trasmesso a Terna per il seguito di competenza.

Roma, 30 settembre 2016

Il Ministro dello sviluppo economico

Carlo Calenda